



**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 346 DEL 17/07/2023**

Proposta n. 382 del 11/07/2023

**STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. SERVIZI LEGALI**  
Avv. Paola Trudu

**OGGETTO: Sinistro n. CGL/11/20 – Appello avverso sentenza n. 136/2019 del Tribunale di Cagliari – Esecuzione sentenza n. 612/2021 del 22 dicembre 2021**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'estensore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile del procedimento	Avv. Carlo Diana	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI  NO

## IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria*” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 “*Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*”, e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ssmmii;

**CONSIDERATO** che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembre 2022;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall’art. 34 della L.R. 17/2021, “*per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’Ares*”;

**PRESO ATTO** dell’organizzazione aziendale provvisoria dell’ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.ii.mm

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**PREMESSO CHE**, con sentenza parziale n. 1709/2015, confermata in appello, il Tribunale di Cagliari ha condannato la ASL n. 8 di Cagliari al risarcimento dei danni non patrimoniali riportati da *Omissis [...]* e dai suoi congiunti, i Sigg.ri *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, derivanti dal trattamento sanitario praticatogli presso il P.O. Marino di Cagliari, riconoscendo una provvisoria di €. 471.515,00;

**DATO ATTO CHE** il Tribunale di Cagliari, in esito alla fase del giudizio di determinazione del quantum successiva alla sentenza parziale, con sentenza definitiva n. 136/2019, ha condannato la ASL n. 8 al pagamento in favore del sig. *Omissis [...]* della somma di euro 525.102,6 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 4.942,20 a titolo di danno patrimoniale oltre agli interessi di legge e rivalutazione monetaria; in favore della sig.ra.

*Omissis [...]* della somma di euro 60.852,00; in favore della sig.ra. *Omissis [...]* della somma di euro 45.639; in favore del sig. *Omissis [...]* della somma di euro 41.490,00; in favore della sig.ra. *Omissis [...]* della somma di euro 41.490,00; in favore della sig.ra. *Omissis [...]*, in qualità di genitrice esercente la potestà di sul minore *Omissis [...]*, della somma di euro 6.005,00; oltre interessi, rivalutazione monetarie e rifusione spese di lite;

**CONSTATATO CHE**, avverso la suddetta sentenza, è stato proposto appello da *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]* (divenuto maggiorenne), nonché da *Omissis [...]*, che la hanno censurata per non aver provveduto sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici, per non aver liquidato le spese relative alla fase di accertamento tecnico preventivo e per non aver provveduto sul rimborso delle spese sostenute da *Omissis [...]* per consulenze tecniche di parte;

**RICHIAMATA** la sentenza 612/2021 del 22/12/2021, con cui la Corte d'Appello di Cagliari condanna l'ATS Sardegna al pagamento, a beneficio degli appellanti principali, degli interessi anatocistici sugli importi liquidati dal Tribunale, a far data dalla liquidazione di essi fino alla effettiva corresponsione; condanna l'ATS Sardegna alla rifusione, nei confronti degli appellanti principali, delle spese legali relative al procedimento ex art. 696 bis C.P.C., n. 8619/2012 R.G., che si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014, in euro 3.645,00, oltre accessori, nonché dell'importo del contributo unificato; conferma, per il resto, la sentenza impugnata; condanna l'appellante incidentale alla rifusione, in favore degli appellanti principali, delle spese del presente grado, che liquida nella misura di euro 3.777,00, oltre spese generali ed accessori di legge, secondo valori tabellari medi di scaglione, esclusa la fase di trattazione e istruttoria, compensandone per 4/5;

**VISTA** la nota del 28 marzo 2023 con cui l'Avv. Lucio Manca Uccheddu, nell'interesse dei Sig.ri *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]* e *Omissis [...]*, ha richiesto alla Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della ATS il pagamento:

1) degli interessi anatocistici maturati per ciascuno degli appellanti secondo le previsioni della sentenza n. 612/2021 secondo i seguenti importi: *Omissis [...]* €. 76.137,00; *Omissis [...]* €. 9.493,00; *Omissis [...]* €. 7.120,00; *Omissis [...]* €. 6.473,00; *Omissis [...]* €. 6.473,00; *Omissis [...]* €. 771,00;

2) delle spese di registrazione delle sentenze del Tribunale n. 1709/2015 e n. 136/2019 per gli importi rispettivamente di €. 3.028,40 e €. 2.116,75, della sentenza della Corte d'Appello n. 612/2021 per l'importo di €. 1.821,00, le spese di iscrizione a ruolo del procedimento per ATP RG n. 8619/2012 di €. 545,00 complessive e infine di €. 804,00 per l'iscrizione a ruolo del giudizio di appello, oneri tutti anticipati da *Omissis [...]* come dalle attestazioni di pagamento acquisite agli atti dell'ufficio;

**ATTESO CHE** il conteggio degli interessi anatocistici elaborato dall'Avv. Uccheddu nell'interesse degli appellanti è stato contestato e lo stesso è stato rielaborato pervenendo ai seguenti importi: *Omissis [...]* €. 29.332,16; *Omissis [...]* €. 4.091,77; *Omissis [...]* €. 3.068,83; *Omissis [...]* €. 2.789,86; *Omissis [...]* €. 2.789,86; *Omissis [...]* €. 332,31;

**DATO ATTO CHE** le spese legali sono state liquidate con deliberazione n. 109 del 21 giugno 2022;

**CONSIDERATO CHE** in data 17 settembre 2021, il Consiglio dell’Autorità di Sorveglianza Finanziaria ha deciso di revocare l’autorizzazione di funzionamento della Società SAR CITY INSURANCE SA e di inoltrare l’istanza per aprire la procedura di fallimento, ai sensi dell’art. 249 della Legge n. 85/2014 sulle procedure per prevenire l’insolvenza e sull’insolvenza, con le successive modifiche ed integrazioni;

**ATTESO CHE**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, gli indennizzi corrisposti dall’amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”;

**CHE**, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all’occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere in merito;

### PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1. DI DARE ESECUZIONE** alla sentenza 612/2021 del 22/12/2021, con cui la Corte d’Appello di Cagliari condanna l’ATS Sardegna al pagamento, in favore degli appellanti, degli interessi anatocistici e alla rifusione delle spese legali del primo e secondo grado di giudizio;
- 2. DI LIQUIDARE** le seguenti somme: *Omissis [...]* €. 29.332,16; *Omissis [...]* €. 4.091,77; *Omissis [...]* €. 3.068,83; *Omissis [...]* €. 2.789,86; *Omissis [...]* €. 2.789,86; *Omissis [...]* €. 332,31, oltre €. 8.315,15 per la registrazione delle sentenze di primo e secondo grado, spese di iscrizione a ruolo del procedimento per ATP RG n. 8619/2012 del giudizio di appello, salvo rivalsa nei confronti della compagnia di assicurazione;
- 3. DI IMPUTARE** la somma sul Bilancio d’esercizio 2023 della Gestione Liquidatoria dell’ATS Sardegna come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DSTAFFAL	1	A802020701 Altre sopravvenienze passive	DA00040108	50.719,94

- 4. DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;

**5. DI FAR PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS -  
Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

**IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI**  
Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

### **DELIBERA**

**1) DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS  
Dott. Enrico Gaia**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 17 /07 /2023 al 01 /08 /2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

\_\_\_\_\_